2024/3225

27.12.2024

DECISIONE (UE) 2024/3225 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2024

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 22ª sessione del Consiglio ministeriale e nella 59ª sessione del comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2006/500/CE del Consiglio [1] l'Unione ha concluso il trattato della Comunità dell'energia («trattato»), che è entrato in vigore il 1º luglio 2006.

(2) A norma degli articoli 47 e 76 del trattato, il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia («Consiglio ministeriale») è chiamato ad adottare misure sotto forma di decisioni o raccomandazioni.

(3) A norma degli articoli 60 e 86 del trattato, il Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia («Comitato di regolamentazione») è chiamato ad adottare il proprio regolamento interno mediante un atto procedurale.

(4) Nella 22ª sessione che si terrà il 12 dicembre 2024 a Vienna, il Consiglio ministeriale è chiamato ad adottare, tra l'altro, atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sui quali i rappresentanti dell'Unione sono chiamati a votare. Gli atti da adottare includono una serie di decisioni in conformità dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia istituito dall'atto di procedura n. 2008/01 del Consiglio ministeriale esprima tempestivamente un parere previo a sostegno delle conclusioni del segretariato della Comunità dell'energia che hanno determinato l'esistenza di una violazione del trattato, e una decisione relativa al discarico finanziario del direttore del segretariato della Comunità dell'energia. Inoltre, il Consiglio ministeriale adotterà anche la propria posizione sulla proroga dei mandati di due membri del comitato consultivo e sulla nomina di tre nuovi membri fino al 31 dicembre 2028.

(5) Nella 59ª sessione che si terrà il 10 dicembre 2024 ad Ateme, il Comitato di regolamentazione è chiamato ad adottare una decisione che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e sul quale i rappresentanti dell'Unione sono chiamati a votare, vale a dire un atto di procedura che sostituisce il regolamento interno del Comitato.

(6) La finalità degli atti previsti del Consiglio ministeriale e del Comitato di regolamentazione è favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato.

(7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale e Comitato di regolamentazione riguardo gli atti previsti, poiché tali atti avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia («Consiglio ministeriale») nella 22ª sessione che si terrà il 12 dicembre 2024 riguardo alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia («Comitato di regolamentazione») nella 59ª sessione che si terrà il 10 dicembre 2024 riguardo alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, figura nell'allegato II della presente decisione.

[1] Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15).

Articolo 3

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori dei progetti di decisione di cui agli allegati I e II prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale o del Comitato di regolamentazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

NAGY I.